

STRANIERI E GIUSTO PROCESSO IN ITALIA

di Andrea Villa
17 luglio 2008

Il dibattito sulla immigrazione irregolare perlopiù¹ concentrato sull'aspetto sanzionatorio merita di essere integrato da una analisi della vicenda giudiziaria degli stranieri e del suo adeguamento agli standard che caratterizzano le più¹ civili democrazie costituzionali. La sempre maggiore attenzione del legislatore agli aspetti sanzionatori che riguardano l'irregolarità del soggiorno, in questi ultimi anni, ha prodotto una incredibile mole di procedimenti a carico di stranieri nelle aule dei tribunali (130.000 nel 2007, il 65% in più¹ negli ultimi due anni), rendendo evidenti alcune lacune legislative e procedurali con riferimento alla tutela dei diritti che spettano all'imputato (art. 111, Costituzione).

A tal proposito, la sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 2007 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 4929 del 7 febbraio 2008 rilevano due importanti questioni. Nello specifico, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia poneva il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato, di nominare un proprio interprete di fiducia. Il Giudice rimettente osservava che tale omessa previsione non garantisce allo straniero che non comprende la lingua italiana il pieno esercizio del diritto di difesa, causando, così, un evidente vulnus costituzionale: "La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione", (Costituzione, art. 24, commi 2 e 3). Il Giudice, dunque, metteva in evidenza che, se da un lato, le norme sul patrocinio a spese dello Stato risultano applicabili anche agli stranieri, dall'altro, proprio nel rispetto dei suddetti principi, non può essere negata loro la possibilità di nominare un interprete di parte, in quanto figura fondamentale nell'autonomia della difesa. La questione, di non poco conto, riguarda l'indispensabile rapporto fiduciario che dovrebbe sussistere tra l'imputato straniero e l'interprete, non solo, al fine di garantire la percezione globale dell'intera vicenda processuale, ma anche e soprattutto, per quanto riguarda la qualità del rapporto tra assistito ed avvocato assegnato d'ufficio, ove dovrebbero sussistere elementi di riservatezza e fiducia. Si intuisce quanto questa rete di rapporti, così come la corretta visione d'insieme, possano risultare determinanti per la tutela dell'imputato, in particolare, per quelle fattispecie in cui vige la necessità di circostanziare il caso per la determinazione di un provvedimento. La suddetta problematica viene, poi, adeguatamente amplificata dal fatto che gli interpreti nominati d'ufficio, in Italia, non vengono selezionati sulla base di un ordine professionale istituito a norma di legge, così, talvolta, ci si trova di fronte a soggetti privi di adeguati titoli di studio, talvolta, fiduciari senza una preparazione adeguata al contesto. Dunque, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 102 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede la possibilità, per lo straniero ammesso al patrocinio a spese dello Stato che non conosce la lingua italiana, di nominare un proprio interprete." Il solo dispositivo della sentenza, tuttavia, non sembra essere sufficiente a rendere l'idea della rilevanza di questa pronuncia, anche se nel passaggio citato traspare in modo palese il vuoto legislativo sulla materia; la Corte ha, infatti, sottolineato e concluso in questo modo: "Resta fermo che il legislatore dovrà compiutamente disciplinare la materia inerente a questa figura di interprete". Nella stessa direzione si inserisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 4929 del 7 febbraio 2008, assolvendo, così, alla specifica funzione di assicurare l'uniforme interpretazione delle norme da parte dei Giudici. In sostanza, essa ha previsto l'estensione dell'obbligo di tradurre, nella lingua dell'imputato, tutti gli atti scritti del procedimento penale (nella fattispecie la sentenza), al fine di consentire la più ampia comprensione dell'accusa formulata all'imputato ed il compimento degli atti a cui partecipa. Queste ultime due pronunce si inseriscono nell'alveo di una feconda produzione giurisprudenziale sul diritto dello straniero in Italia. Non bisogna dimenticare che, soltanto quattro anni fa, il legislatore fu vincolato da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.222/04) a modificare la l. n. 189/02 nella parte in cui prevedeva l'immediata esecutività del provvedimento di espulsione dello straniero da parte del Questore, con conseguente compressione della tutela giurisdizionale su una misura limitativa della libertà personale. La l. n. 271/04 si preoccupa² di colmare tale incoerenza (competente diventava il Giudice di pace). Successivamente alcune pronunce si sono preoccupate dell'opportunità di rivedere l'entità delle pene a cui sono soggette alcune fattispecie particolari di soggiorno irregolare (straniero irregolare inottemperante all'espulsione, reingresso e recidive), da molti Giudici evocate per la loro natura amministrativa (e non penale). Gli ultimi provvedimenti del Governo sembrano andare in una direzione diversa. L'eventualità dell'introduzione del reato di immigrazione clandestina, associato ad altri provvedimenti sicuramente più opportuni (aggravanti per la correlazione dell'irregolarità con atti criminosi) rischia, non soltanto, di sovraccaricare il sistema giudiziario italiano, determinando un'efficacia erga omnes del reato penale su tutti gli

stranieri irregolari, ma anche di rendere virtuale l'effettività dei procedimenti e la tutela di alcuni dei principi fondamentali che caratterizzano il giusto processo all'interno della nostra Costituzione.